

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
368/2015/E/EEL

**APPROVAZIONE DI CINQUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DEL GAS NATURALE,
IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili; la mancata cooperazione dell'impresa a tali attività di controllo costituisce presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della citata legge 481/95;
- dagli elementi acquisiti dall'Autorità, anche sulla base di segnalazioni di operatori, sono emerse condotte difformi dalla regolazione in tema di

condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale adottata con deliberazione 138/04; tali condotte sarebbero poste in essere:

- sia da imprese di distribuzione, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di accesso e di messa a disposizione dei dati di misura;
 - sia da imprese di vendita, utenti del servizio, con particolare riferimento all'effettiva disponibilità di contratti di fornitura con i clienti finali o di contratti di acquisto di gas con altri esercenti l'attività di vendita presso i punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 138/04.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale che avrebbero tenuto le condotte sopra descritte, al fine di accertare la corretta applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 138/04

DELIBERA

1. di approvare 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, in merito alle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di accertare la corretta applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 138/04, da eseguire entro il 31 marzo 2016, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale in merito alla regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla singola impresa di distribuzione e impresa di vendita interessate di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul Titolo 1, Categoria 4, Capitolo 154 dei bilanci di previsione dell'Autorità per gli esercizi 1 gennaio – 31 dicembre 2015 e 1 gennaio – 31 dicembre 2016;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni